

**N. 10996/2015 REG.PROV.COLL.**

**N. 04032/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4032 del 2014, proposto da Di Carlo Marianna, Paone Lucrezia, Fatica Riccardo Maria, Lanzano Ovidio, Marchica Roberta, Alessio Giuliano, Alessio Rita Isabella, Lopreiato Mariarosaria, Foci Alessandra, Zaccari Domenico, Russo Marzia, Gurnari Domenico, Chirilli Carlo, Furchi Enrico, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via di Villa Pepoli, 4;

***contro***

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento previa sospensiva***

delle note prot. 12981 - 12998 - 12996 - 12930 del 29.11.2013 nella parte in cui sono state rigettate le istanze di nulla osta al trasferimento al primo, secondo e terzo anno

del corso di laurea in **Medicina** e Chirurgia da parte dell'Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia", del regolamento sul riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione del corso di studio, riconoscimento percorso formativo e richiesta di trasferimento di cui al D.R. n. 517 del 18 giugno 2012, nella parte in cui l'Ateneo resistente concede la possibilità di partecipare alla procedura di trasferimento solo agli studenti iscritti al corso di laurea in **medicina** e chirurgia presso gli Atenei dei Paesi Esteri con i quali sia stata stipulata apposita convenzione, del verbale n. 12 del 30 ottobre 2013, avente ad oggetto l'elenco dei candidati aventi diritto al nulla osta al trasferimento al corso di laurea in **Medicina** e chirurgia presso l'Ateneo resistente, nella parte in cui è stato concesso il trasferimento soltanto agli studenti provenienti dagli Atenei italiani, della Circolare del MIUR prot. n. 602 del 18 maggio 2011 avente ad oggetto le norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, nella parte in cui ha subordinato il trasferimento di studenti provenienti da Università estere al superamento della prova concorsuale prevista dal ns. ordinamento - riassunzione dal T.A.R. Calabria Catanzaro O.C. n. 400/14 R.G. 129/14;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, tutti aspiranti dottori in **Medicina**, hanno impugnato i provvedimenti a mezzo dei quali sono state rigettate le istanze di nulla osta al trasferimento al primo, secondo e terzo anno del corso di laurea in **medicina** e chirurgia da parte dell'Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia", il regolamento sul riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione del corso di studio di cui al D.R. n. 517 del 18 giugno 2012, nella parte in cui l'Ateneo resistente concede la possibilità di partecipare alla procedura di trasferimento solo agli studenti iscritti al corso di laurea in **medicina** e chirurgia presso gli Atenei dei Paesi Esteri con i quali sia stata stipulata apposita convenzione, il verbale n. 12 del 30 ottobre 2013 avente ad oggetto l'elenco dei candidati aventi diritto al nulla osta al trasferimento al corso di laurea in **Medicina** e chirurgia presso l'Ateneo resistente nella parte in cui è stato concesso il trasferimento soltanto agli studenti provenienti dagli Atenei italiani, la Circolare del MIUR prot. n. 602 del 18 maggio 2011, avente ad oggetto le norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, nella parte in cui ha subordinato il trasferimento di studenti provenienti da Università estere al superamento della prova concorsuale prevista dall'ordinamento italiano.

A seguito di riassunzione dal T.A.R. Calabria, ai sensi dell'art. 16 comma 2 c.p.a., il ricorso è stato incardinato presso la Sezione III bis del T.A.R. del Lazio.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione chiedendo che il ricorso sia respinto nel merito.

Avverso le note di rigetto delle loro istanze, il Regolamento di Ateneo che dispone come sopra indicato ed avverso il verbale n. 12 del 30 ottobre 2013, avente ad oggetto i candidati per i quali invece il trasferimento è stato concesso, gli interessati deducono:

1. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost. violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, violazione della legge n. 264/1999; eccesso di potere per difetto di

istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia;

2/3) Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 264/1999, violazione dei principi europei, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione per genericità, illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia sotto più profili;

4) Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., violazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, violazione della legge n. 241/1990, falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto, violazione dei principi generali in materia di giusto procedimento, difetto di istruttoria, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e superficialità;

5) Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., violazione dei principi comunitari, violazione degli articoli 18 e 21 del TFUE, violazione dei principi europei; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti, illogicità e manifesta ingiustizia;

6) Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., violazione dei principi comunitari, violazione degli articoli 18 e 21 del TFUE, violazione dell'art. 165 del TFUE violazione dell'art. 2 della legge 148 del 2002; violazione dei principi europei; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità e manifesta ingiustizia;

7) Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., violazione dei principi comunitari sulla mobilità degli studenti, violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e seguenti della legge 2 agosto 1999, n. 264; violazione e falsa applicazione degli articoli 149 e seguenti del Trattato CEE del 25 marzo 1957, violazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 206/2007, dei principi europei; eccesso di potere per difetto di istruttoria,

travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità e manifesta ingiustizia;

8) Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., violazione del principio di trasparenza e della legge n. 241 del 1990.

Con ordinanza n. 1496/2014 del 31 marzo 2014, il Presidente facente funzioni, con decreto monocratico, ha accolto l'istanza cautelare e ammesso con riserva i ricorrenti ai corsi di laurea richiesti ritenendo che sussistesse un principio di *fumus boni iuris* e fissando la trattazione collegiale per il giorno 17 aprile 2014. La misura cautelare è stata confermata con ordinanza collegiale n. 1846/2014 del 17 aprile 2014.

Pervenuto il ricorso per la trattazione alla pubblica udienza del 15 gennaio 2015 al Collegio <<è parso necessario conoscere come l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro si stia regolando in ordine alle fattispecie di trasferimento da altre Università Comunitarie, come è quello che riguarda i ricorrenti, avuto riguardo alla circostanza che nelle more del giudizio l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 1 del 28 gennaio 2015), ponendo fine ad un periodo di contrasti giurisprudenziali, ha statuito che "il principio regolante l'iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi" (dec. cit., punto 4.4 nonché analogo riferimento contenuto a pag. 30), e che è sottoposta unicamente all' "indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili (...) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato">>.

Pertanto, la Sezione ha ordinato all'Ateneo di Catanzaro di "depositare una compiuta relazione sui fatti di causa rendendo noto come si è regolata nel caso in esame, anche a seguito della sopraggiunta pronuncia dell'Adunanza Plenaria ed entro

il termine di quaranta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.”

Con deposito del 24 giugno 2015 l'Università Magna Graecia di Catanzaro ha riscontrato l'ordinanza istruttoria ribadendo la propria posizione ed affermando che non vi è disponibilità di posti per il trasferimento ad anni successivi al primo e comunque a quelli d'interesse per i ricorrenti. Chiamata la causa alla pubblica udienza del 15 luglio 2015 il Collegio l'ha trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato, come già ritenuto nei provvedimenti cautelari sopra citati, giacché è positivamente apprezzabile la dedotta violazione dell'art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, alle cui prescrizioni che prevedono il riconoscimento oltre che dei titoli di studio, anche dei periodi di studio svolti all'estero ai fini del proseguimento degli studi universitari, l'opposto diniego non appare conforme per la sua valenza preclusiva in assenza di qualsivoglia valutazione comparativa del percorso di studi compiuti e del **test** di ammissione sostenuto dai ricorrenti, come pure dal T.A.R. Campania sostenuto in analoga circostanza (TAR Campania, Napoli, sezione VIII, ordinanza del 4 settembre 2013, n. 1338).

Del resto, questa Sezione si è già di recente pronunciata, con sentenze di accoglimento, riguardo a casi analoghi (n. 7322/2015 del 21 maggio 2015) da cui pertanto si ritiene di non discostarsi.

I contrasti giurisprudenziali sulla vicenda dei trasferimenti da Università di Paesi appartenenti all'Unione Europea e, in particolare, sulla tematica “relativa alla precisa individuazione dei presupposti richiesti nell'ordinamento vigente per il trasferimento di studenti iscritti in università straniere a corsi di laurea dell'area medico-chirurgica (v. ord. 454/2014 C.G.A.R.S. di remissione della questione

all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), sono stati appianati dalla sentenza resa dall'Adunanza Plenaria il 28.01.2015 n. 1, che ha confermato quanto già divisato da questa Sezione con le sentenze nn. 255 e 256 del 2013.

Sebbene l'indirizzo rigoroso prescelto dal Ministero trovi certamente una giustificazione di opportunità nell'esigenza di evitare da parte di taluni studenti i veri e propri aggiramenti dell'obbligo preselettivo, mediante l'iscrizione al primo anno e il superamento di pochi e a volte più semplici esami in altre università straniere, è lo stesso ordinamento interno a non prevedere, almeno allo stato attuale, disposizioni tali da precludere agli studenti comunitari il trasferimento ad anni successivi al primo presso Atenei italiani, seppur a "numero chiuso", senza necessità di espletare un **test** preselettivo, neppur quando nelle università di provenienza sia previsto un **test** iniziale di accesso.

Infatti, la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" nel disciplinare il cd. accesso mediante numero programmato ad alcuni corsi di laurea ha riguardo soltanto alle iscrizioni al primo anno di corso. Lo stesso art.4, nel prevedere il contenuto degli esami "di ammissione ai corsi", peraltro, non può essere interpretato se non con riferimento all'accesso iniziale, sia in quanto conforme alla ratio complessiva della normativa (espressamente rivolta a disciplinare "l'accesso" e non la "frequenza" per gli anni successivi al primo), sia in virtù dell'espresso riferimento contenuto nel comma 2, ai sensi del quale: "I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della L. 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge".

Tale impostazione, oltre che pienamente rispettosa della normativa nazionale, appare inoltre, ad avviso del Collegio, la più conforme al rispetto dell'apicale principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari, suscettibile di applicazione non irrilevante nel settore dell'istruzione e trova nelle norme del Trattato una tutela e una rilevanza applicativa autonoma, anche rispetto al principio espresso dall'art. 149, n. 1, CE - divenuto art. 165 della Convenzione di Lisbona che, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione, esclude qualunque forma di (necessaria) armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di "percorsi formativi", demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni.

Pertanto, l'assenza di convenzione tra l'Università Magna Graecia e quelle in cui i ricorrenti hanno svolto i primi anni di corso, non può essere un motivi di legittimo respingimento dell'istanza di trasferimento e la previsione del D.R. n. 517 del 18 giugno 2012 che sancisce tale limitazione va, in parte qua, annullata.

Per quanto concerne la disponibilità di posti, i ricorrenti hanno presentato domanda di trasferimento per il II o per il III anno del corso di laurea. Poiché dal ricorso risultava che l'Ateneo italiano avesse concesso il nulla osta al trasferimento presso il C.d.L. in **Medicina** e Chirurgia per un numero di posti inferiore rispetto ai posti messi a concorso, sembra non vi siano ostacoli alla stabilizzazione degli effetti derivanti dall'accoglimento delle istanze cautelari con i provvedimenti giurisdizionali sopra indicati, i quali, come sopra precisato, hanno ammesso con riserva i ricorrenti al trasferimento per quanto riguarda gli anni del corso di laurea successivi al primo. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto nei limiti **testè** precisati e, per l'effetto, vanno annullati, in parte qua, gli atti in epigrafe indicati.

Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla, in parte qua, i provvedimenti impugnati nei limiti degli interessi dei ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)